

ESSENTE 1 MP. REG/BOLLO
D. Lgs. 117/2017 art. 82

03 OTT. 2022

"IMOLA AUTISMO, ANCHE NOI CI SIAMO" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Con sede in IMOLA (BO) in Piazza Gramsci n. 21

Codice Fiscale 90048010376

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 15,00, presso la sede operativa dell'associazione "ODV IMOLA AUTISMO, anche noi ci siamo", sita a Imola, in Via Vivaldi n. 70, si è riunita l'assemblea del Consiglio Direttivo dell'associazione per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori: Fioroula Patiri, Presidente; Franco Paradisi, Vice Presidente; Tiziana Taurino, Segretaria, Vania Sermasi, Tesoriera; Silvia Soloni, socio membro; Francesco Saviolo, socio membro; Erjola Jano, socio membro.

Assume la presidenza la sig.ra Fioroula Patiri che chiama a fungere da segretario la sig.ra Tiziana Taurino.

Constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Patiri relaziona come nelle more della trasmigrazione automatica dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ufficio Regionale ha richiesto talune modifiche statutarie non attualmente conformi al dettato normativo del D.Lgs. 117/2017.

Successivamente si procede alla lettura integrale della proposta dello statuto dell'associazione modificato e integrato articolo per articolo, comprendente n. 22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e ad eventuali e ulteriori modifiche, se necessarie.

A conclusione della lettura dei n. 22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro come previsto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 16,00 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Patiri

Il Segretario

Tiziana Taurino

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI IMOLA

Pacco n. 1654 serie 3

Versato € ESSENTE con quietanza

p. IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso

IL FUNZIONARIO
Laura PIEPOLI



03 OTT. 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"IMOLA AUTISMO, anche noi ci siamo"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione di Volontariato "ODV IMOLA AUTISMO ANCHE NOI CI SIAMO". Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'organizzazione da sede legale in Imola (BO) ora in Piazza Gramsci n. 21

Il trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dall'assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto – efficacia - interpretazione

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3

Scopi e finalità

L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito dell'assistenza alle persone svantaggiate. In particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con particolare riguardo alle persone che soffrono di autismo, disturbi riconducibili allo spettro autistico, o persone con disturbi comportamentali e di apprendimento, per garantire la migliore qualità della vita, favorendone il processo di crescita, integrazione e valorizzazione soggettiva, prestare aiuto e assistenza morale e fisica;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

1. promuovere l'aggiornamento e la formazione anche in ambito sociale e scolastico-formativo delle metodologie cognitivo-comportamentali legate alla disabilità in generale e all'autismo in particolare;
2. diffondere la conoscenza dell'Autismo e dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche;
3. offrire un supporto alle famiglie con figli autistici nella gestione delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta, attraverso l'istituzione di gruppi di confronto e di aiuto;



4. collaborare con le scuole nella stesura dei piani educativi individualizzati (PEI) per bambini con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
5. favorire la formazione di personale qualificato all'implementazione di programmi educativo - comportamentali per soggetti con disabilità;
6. sensibilizzare l'ambito medico al riconoscimento dei cenni caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa;
7. diffondere la conoscenza dell'Analisi del Comportamento Applicata come approccio scientificamente validato a questo tipo di disabilità e unico ad oggi ad aver dato risultati oggettivamente valutabili;
8. promuovere la creazione di centri e servizi per la riabilitazione di persone con disabilità e socio assistenziali;
9. sensibilizzare le istituzioni locali, nazionali sui problemi dei soggetti affetti da autismo, della gestione delle problematiche familiari e sociali, proponendosi come interlocutore e sollecitando azioni concrete;
10. organizzare e promuovere incontri, convegni e seminari manifestazioni, raduni, rassegne aventi ad oggetto lo sviluppo dei temi propri delle finalità associative;

L'Associazione potrà inoltre stipulare accordi con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali potrà utilizzare a scopi informativi e di diffusione, siti Internet e social network.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle che, pur non menzionate, siano a loro direttamente connesse e comunque in via non prevalente. In merito, sarà il Consiglio Direttivo ad approvare la tipologia di attività diverse e connesse con le attività prevalenti aventi scopo istituzionale.

Art. 4

Volontarietà della prestazione

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute in nome e per conto della organizzazione, opportunamente documentate, per l'importo massimo unitario sino ad Euro 300,00.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6



Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione d'apposita richiesta da parte degli interessati; l'ammissione o la ricusazione della richiesta verrà comunicata tempestivamente agli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per comportamenti offensivi verso l'Associazione ed i propri aderenti sia direttamente che indirettamente, specie se tenuti su organo di informazione, siti internet o social network;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto economico-patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- g) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

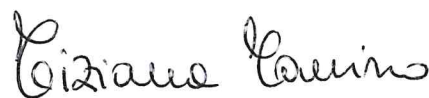
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo, entro la data in cui si terrà l'assemblea annuale di approvazione del bilancio;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 8

Organi dell'Associazione



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) il Segretario
- e) Organo di Controllo e/o Revisione

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio del voto individuale, gli associati maggiorenni, e gli associati minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno 90 giorni.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, nelle forme che verranno decise dall'assemblea medesima prima della votazione ; saranno considerati eletti, nel numero di componenti previamente decisi dall'Assemblea, i soggetti che riceveranno il maggior numero di voti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione della convocazione nella sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima; detto avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, e potrà essere intergrata da ulteriori forme di comunicazione scritta o orale. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega, con l'eccezione riguardante le convocazioni che prevedano modifiche statutarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione con relativa



devoluzione del patrimonio residuo e modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario è responsabile della regolare tenuta dei registri e dei libri e verbali dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Egli è responsabile della regolare tenuta del libro soci, redige il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché svolge tutti gli adempimenti delegatigli dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal presente Statuto.

Art. 13

Organo di Controllo e/o di Revisione

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un sindaco nominato con decisione dei soci.

Il sindaco esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di Legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi consentiti dalla legge in luogo del sindaco potrà essere nominato un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi consentiti dalla legge potrà essere nominato un revisore cui spetterà la revisione legale dei conti.

Art. 14

Risorse economiche- Fondo comune- Esercizio sociale



L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di ordine sanitario, di formazione universitaria o in attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 15

Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno redige il bilancio di esercizio con l'indicazione dei valori patrimoniali e finanziari, dei proventi e degli oneri conseguiti e convoca l'Assemblea per l'approvazione dello stesso entro il 30 giugno dell'anno successivo la chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16

Convenzioni




Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 17

Responsabilità ed assicurazioni

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 18

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali;
- d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente.

Art. 20

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 22



Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operabilità del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente atto della associazione di volontariato "ODV IMOLA AUTISMO ANCHE NOI CI SIAMO" è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. n. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

